



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO



Informative e news per la clientela di studio

MORATORIA ABI

Prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la presentazione delle istanze

Con un comunicato stampa l'Associazione bancaria Italiana (ABI) ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine ultimo per la presentazione alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012 delle istanze per:

- ➔ sospendere per 12 mesi le quote capitale delle rate di mutuo a medio lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi la quota capitale prevista nei canoni di *leasing* finanziario immobiliare o mobiliare (i contratti di *leasing* e di mutuo devono essere stati stipulati in data antecedente al 28/2/2012);
- ➔ allungare la durata dei contratti di mutuo chirografario o ipotecario (devono essere stati stipulati in data antecedente al 28/2/2012);
- ➔ allungare le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
- ➔ allungare le scadenze del credito agrario di conduzione fino a 120 giorni.

Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire obbligatoriamente una risposta all'impresa entro 30 giorni dalla presentazione della istanza. Le richieste per l'attivazione di uno degli strumenti descritti nell'accordo devono essere presentate utilizzando il modulo base elaborato dall'ABI (http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Avviso-comuneedaltre-misure-perlePmi/Nuove-misure-per-il-credito-alle-Pmi/133121603082985_modulo_richiesta_imprese.pdf).

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e avere:

- ➔ un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- ➔ un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

(Associazione Bancaria Italiana, Comunicato stampa, 20/03/2013)

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Limite nell'impiego dei buoni lavoro per i committenti imprenditori e professionisti

La Legge n.92/12 e la Legge n.134/12 hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. Le prestazioni lavorative di lavoro accessorio sono quelle attività meramente occasionali che non danno luogo a compensi percepiti dal prestatore superiori a €5.000 netti nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

L'Inps ha chiarito che le prestazioni accessorie svolte in favore di imprenditori commerciali e professionisti non possono superare per il prestatore l'ammontare di €2.000 netti (pari a €2.666 lordi) per ciascun committente. È stata modificata, pertanto, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di €5.000 nell'anno solare nei confronti del medesimo committente.

(Inps, Circolare n.49, 29/03/2013)